

**Autore : Giancarlo Vitali**

*Direttore tecnico del centro di formazione iscritto all'albo dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale nr 839 deò 6/10/2014 Regione Lombardia*

## **TITOLO 1 RUOLO, ADEMPIMENTI E SANZIONI DEL RSPP**

## **TITOLO 2 MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO DI UNA PERSONA**

### **RUOLO**

*La figura del RSPP aziendale spesso non viene considerata, con opportuna attenzione, da parte di datori di lavoro delle piccole aziende, attività commerciali o artigianali.*

*Malgrado vengano diffusi molti articoli sulla materia permangono spesso alcuni dubbi sul tema delle responsabilità, penali e civili, attribuibili all'RSPP che, come ricordato più volte dalla Corte di Cassazione, **è un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di poteri decisionali**.*

*Per aiutare imprenditori e datori di lavoro si vuole approfondire l'argomento partendo da:*

***“La responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: RSPP”***

***è esente da responsabilità penale per reati di danno se si dimostra di avere adempiuto compiutamente a tutti i compiti previsti dall'articolo 33 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i***

### **Cassazione Penale Sez. IV—Sentenza nr 15226 del 7 aprile 2007**

*Condannato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per OMISSIONE*

*Il Giudice prende in considerazione la “COLPA PROFESSIONALE” e la “COLPA TECNICA “*

*Sentenza innovativa poiché condanna il RSPP nel suo ruolo specifico, per l'omissione di alcuni compiti istituzionalmente previsti oggi dall'articolo art. 33 D.Lgs. 81/08 s.m.i (al tempo dei fatti art. 9 del D.Lgs 626/94)*

### **Motivazioni della sentenza :**

- *Mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni*
- *Mancata elaborazione delle procedure di sicurezza*
- *Mancata formazione e informazioni dei lavoratori*
- *La mancanza di potere decisionale e di spesa, a giudizio della corte, non esenta da colpe il R.S.P.P. in quanto la sua condotta omissiva ha egualmente avuto un peso determinante nel provocare l'infortunio mortale.*
- *In questa sentenza, in cui un RSPP è stato condannato assieme al datore di lavoro per NON AVER SEGNALATO UN PERICOLO che ha determinato l'infortunio mortale*

*Premesso ciò le recenti sentenze della Corte di Cassazione ribadiscono, tuttavia, quanto segue:*

*“il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di “consulente” del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere”*

*Elaborando le conclusioni con una interpretazione “pur essendo un ausiliario del datore di lavoro e privo di un effettivo potere decisionale e di spesa”*

*Un RSPP può essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale”.*

*In questo senso l'RSPP può rispondere insieme al datore di lavoro di un “evento dannoso derivante dal*

*suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione, essendo a lui ascrivibile un titolo di ‘colpa professionale’ che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo”.*

## **ADEMPIMENTI**

*Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione*

- 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:*
- 2. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;*
- 3. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
- 4. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
- 5. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- 6. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- 7. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.*

## **SANZIONI**

*Serie di motivazioni rilevate nelle sentenze*

- 1.1 Il RSPP è responsabile dell'infortunio per non aver individuato nella valutazione dei rischi specifiche e dettagliate misure di sicurezza;*
- 2.1 Non vi è un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, ma una volta che sono stati fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e si è adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della rispettiva posizione di garanzia, non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore;*
- 3.1 Responsabilità per non avere fornito al lavoratore idonea formazione, per non avergli fornito idonei dispositivi di protezione, per non avere provveduto all'individuazione dei fattori di rischio incidenti sulle attività di lavoro*

- svolte dai lavoratori, per non avere elaborato le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza ad essi correlati, per avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai dispositivi di sicurezza;*
- 4.1 *Responsabilità per aver omesso di segnalare ed evidenziare le metodiche corrette per intervenire in sicurezza su attrezzature da lavoro;*
- 5.1 *Il RSPP, pur non essendo destinatario in prima persona di obblighi sanzionati penalmente, è destinatario di obblighi giuridici;*
- 6.1 *Responsabilità per aver omesso di segnalare a tutti i preposti i pericoli connessi alla effettuazione dei lavori senza l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione e senza il rispetto delle procedure indicate nel libro di istruzioni;*
- 7.1 *Colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con quella dell'imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti da suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio;*
- 8.1 *La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella del delegato per la sicurezza;*
- 9.1 *RSPP corresponsabile con il datore di lavoro in caso di infortunio;*
- 10.1 *RSPP non responsabile dell'infortunio se, oltre all'incarico, non ha ricevuto anche delega scritta in materia di trasferimento di obblighi in capo al datore di lavoro;*
- 11.1 *RSPP corresponsabile dell'infortunio mortale di un lavoratore insieme a datore di lavoro e dirigente;*
- 12.1 *Il datore di lavoro e il RSPP sono colpevoli di non aver attuato delle misure di prevenzione adeguate;*
- 13.1 *Il datore di lavoro è colpevole di non aver dotato il lavoratore dei DPI e di non averlo formato e informato, la nomina del RSPP è stata considerata irrilevante;*
- 14.1 *Il RSPP è responsabile dell'infortunio per non aver informato e istruito un lavoratore per un rischio grave e specifico;*
- 15.1 *Il RSPP è responsabile dell'infortunio per difetto di vigilanza e mancata formazione dei lavoratori;*
- 16.1 *Il RSPP è ritenuto non colpevole in quanto la manomissione che ha portato all'infortunio risale a un'epoca antecedente all'ultima verifica, a seguito della riunione periodica della valutazione dei rischi, per cui non gli si poteva addebitare una mancata valutazione del rischio in ragione di una superficiale verifica delle modalità esecutive del lavoro. Il RSPP è ritenuto colpevole di aver omesso di individuare e valutare i rischi e le necessarie misure per la sicurezza e, comunque, di intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la fonte di pericolo;*
- 17.1 *Il RSPP è ritenuto colpevole di vizio occulto del difetto presentato da un macchinario;*
- 18.1 *Il RSPP è colpevole di non aver controllato che la ditta sub-appaltatrice fosse in regola con le norme sulla sicurezza;*
- 19.1 *Il RSPP non è colpevole della mancata formazione e informazione dei lavoratori;*
- 20.1 *Il RSPP ha omesso di valutare il rischio per gli operai di esser esposti al pericolo di trascinamento e non ha individuato le idonee misure di sicurezza;*
- 21.1 *Il RSPP è colpevole della mancata segnalazione dei rischi;*
- 22.1 *Il RSPP è colpevole di non aver previsto il rischio di caduta dall'alto;*
- 23.1 *Il datore di lavoro è colpevole di non aver fornito al lavoratore i DPI; il RSPP non viene chiamato in causa;*

- 24.1 *Il datore di lavoro è colpevole di non aver adottato opere provvisorie atte ad evitare il rischio di caduta dall'alto. Il RSPP non è indagato;*
- 25.1 *Il RSPP risulta colpevole di negligenza, imprudenza ed imperizia in violazione di prescrizioni antinfortunistiche specifiche;*
- 26.1 *Il RSPP risulta non colpevole in quanto ha segnalato il rischio;*
- 27.1 *Il RSPP risulta non colpevole in quanto viene accertata la responsabilità del l'imputato in relazione alla sua qualità di datore di lavoro;*
- 28.1 *Il RSPP è colpevole di non aver informato e formato il personale, nonché di non aver previsto misure tecnico-organizzative e adeguate opere di protezione ai fini della corretta e sicura esecuzione dell'attività lavorativa, e, in particolare, di idonei, stabili e ancorati ponteggi;*
- 29.1 *Il RSPP è colpevole di imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme cautelari in materia di sicurezza del lavoro che hanno cagionato la morte di un lavoratore;*
- 30.1 *Il RSPP non colpevole in quanto la nomina non costituisce una delega di funzioni;*
- 31.1 *Il RSPP non colpevole in quanto la sua designazione non esclude la responsabilità del D.L.;*
- 32.1 *Il RSPP è ritenuto colpevole di omicidio colposo;*
- 33.1 *Il datore di lavoro e il RSPP vengono rinviati per nuovo giudizio alla Corte di Appello, per rispondere del reato di lesioni personali gravi nei confronti del lavoratore;*
- 34.1 *Il RSPP viene condannato per colpa generica e specifica, quest'ultima costituita dalla violazione di diverse norme in materia di sicurezza;*
- 35.1 *Il RSPP viene assolto per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore;*
- 36.1 *Viene confermata la condanna all'Amministratore Delegato, al Responsabile della Produzione, al Capo Macchina, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per condotte autonome ma concorrenti al verificarsi dell'evento per colpa, imprudenza ed imperizia;*
- 37.1 *Il RSPP viene condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, in quanto non ha valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni degli operai;*
- 38.1 *Il RSPP viene condannato per avere violato l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione a macchine ed impianti fermi ed in condizioni di sicurezza;*
- 39.1 *Il datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene condannato in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è ritenuto responsabile del delitto p. e p. dall'art. 40 c.p., comma 2, art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 per negligenza, imprudenza, imperizia e comunque per non aver provvedendo ai sensi del D.Lgs. 81/085 s.m.i, art. 33 ad individuare il rischio ;*
- 40.1 *Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è colpevole del delitto di lesioni colpose gravi in quanto non ha valutato e segnalato una situazione pericolosa;*
- 41.1 *Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è colpevole per la violazione delle norme antinfortunistiche per il montaggio di un trabattello;*

- 42.1 *Il legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione viene condannato per il reato di lesioni colpose per non aver messo a disposizione del lavoratore un'attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere per natura e dislocazione nell'ambiente;*
- 43.1 *Il responsabile del servizio di prevenzione viene condannato per il reato di lesioni gravi perpetrato a danno del lavoratore;*
- 44.1 *Il legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 perché, per colpa specifica, per negligenza, imprudenza e imperizia, cagionavano la morte del lavoratore.;*
- 45.1 *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato per colpa - consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro;*
- 46.1 *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene condannato in quanto colpevole del delitto di lesioni personali colpose, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*
- 47.1

## **MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO DI UNA PERSONA**

### **VALUTAZIONE DEI RISCHI**

*La valutazione dei rischi deve essere finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di protezione e prevenzione da adottare per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.*

*Pertanto tale processo sarà legato sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.*

*La valutazione dei rischi si articola nelle seguenti operazioni:*

- a) suddividere le lavorazioni/attività*
- b) identificare i fattori di rischio*
- c) identificare le tipologie di lavoratori esposti*
- d) quantificare i rischi (stima della probabilità di esposizione e della gravità degli effetti)*
- e) individuare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie*

### **Metodologia Adottata**

*La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti;*

*infatti , il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità P di accadimento per la Gravità del Danno D:*

$$**R = P x D**$$

<i>Legenda</i>	<i>basso</i>	<i>accettabile</i>	<i>notevole</i>	<i>elevato</i>
<b>Non Probabile (1)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Possibile (2)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>Probabile (3)</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
<b>Altamente probabile (4)</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

<i>Classe di Rischio</i>	<i>Priorità di intervento</i>
<b>Elevato</b> $R = 12 \leq 16$	<b>Azioni correttive Immediate</b> <i>L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.</i>
<b>Notevole</b> $R = 6 \leq 9$	<b>Azioni correttive da programmare con urgenza</b> <i>L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.</i>
<b>Accettabile</b> $R = 3 \leq 4$	<b>Azioni correttive da programmare a medio termine</b> <i>Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.</i>
<b>Basso</b> $R = 1 \leq 2$	<b>Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione</b>

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Titolo IV–D.Lgs 81/08 smi criteri di scelta tecnica operativa per effettuare una lavorazione in quota in condizioni di sicurezza contro le cadute dall'alto.**

*Durante le attività nei lavori in quota qual ora non possano essere applicate misure di protezione collettiva o giustificate dalla temporizzazione dei lavori o dalla eliminazione /riduzione dei rischi residui in cui vengano impiegati sistemi di anticaduta .*

## **CADUTA DALL'ALTO**

*È un evento che prevede un rischio di caduta di un persona a prescindere dall'altezza dove viene svolta l'attività lavorativa*

## **LAVORO IN QUOTA**

*È un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.*

## **CONSULENTI TECNICI**

*attivi al «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»*

*“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzata all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”*

## **ESPERTI TECNICI COMPETENTI E QUALIFICATI**

*nelle misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota –negli spazi e ambienti confinati in qualità di consulenti tecnici*



### **1. Consultazione aziendale con la presenza di:**

- *Responsabile di produzione*
- *RSPD aziendale*
- *Consulente tecnico al servizio di prevenzione*

### **2. Verbale della consultazione aziendale**

*Il verbale è un atto comprovante, ai fini della prevenzione, nel rispetto degli adempimenti del RSPD*

*Contenuti del verbale*

- *Rilevamento delle fasi lavorative*
- *Analisi dei rischi*
- *Individuazione delle misure di sicurezza*
- *Progetto di fattibilità*
- *Elaborazione delle procedure operative*
- *Programma di informazione per gli addetti*
- *Progetto per la formazione e addestramento degli addetti*

### **3. Analisi dei rischi art. 15 D.lgs. 81/08 smi**

- Caduta dall'alto di persone
- Contatto con parti attive
- Contatto con organi in movimento
- Elettrocuzione
- Condizioni microclimatiche sfavorevoli
- Rischio esplosione e incendio
- Investimento /schiacciamento
- Annegamento
- Asfissia/ ambiente saturo di ossigeno
- Rischio biologico

### **4. Azioni**

*Rilevato il rischio di caduta dall'alto di persone durante le attività /fasi lavorative*

- ritenuto necessario e possibile intervenire con l'adozione di idonee misure di sicurezza*
- si procede all'incarico professionale per redigere un studio di fattibilità ed elaborare una stima dei costi*
- Il progettista incaricato elabora:*
  - *un progetto esecutivo preliminare (condiviso dal responsabile di produzione approvata dal RSPP aziendale)*
  - *una stima dei costi*
- Il progettista dell'intervento nominato dal committente elabora:*
  - *un progetto costruttivo*
  - *un computo metrico*
  - *un capitolato tecnico*
- l'ufficio approvvigionamenti provvede ad una ricerca di mercato – sottopone l'approvazione alla direzione - sottocrive un contratto di appalto*
- il direttore dei lavori redige l'elaborato tecnico contenente :*
  - *Progetto costruttivo*
  - *Fascicolo tecnico*
  - *Progetto operativo*
  - *Progetto gestionale*
  - *Rilascia l'asseverazione di conformità tecnica e progettuale*
- Il RSPP procede alla informazione e formazione degli addetti /lavoratori*

#### **NOTA**

*Se si ritiene di formare ed addestrare gli addetti ai lavori in quota , riconoscendone le competenze professionali , si segnala che tale percorso formativo deve essere coerente con :*

*Competenze facenti parte del Libretto Formativo del Cittadino Lavoratore Europeo*

*Competenze afferenti alla sicurezza e la qualità*

*Si tratta di competenze tecnico-professionali relativi alle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale comuni a numerosi profili professionali presenti nella sezione 1 del QRSP. Si precisa che la competenza afferente alla sicurezza non costituisce riferimento per la progettazione di percorsi normati afferenti la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e pertanto non possono assolvere gli adempimenti correlati agli obblighi normativi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.*



Il QNQ assume quindi il concetto di competenza quale comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, ai sensi del :

**Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13**

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Gazzetta Ufficiale n.39 del 15-2-2013)

**Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018**

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13.

Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) è un quadro di descrittori di risultati di apprendimento espressi in termini di competenze.

Esso è fondato sul Quadro europeo delle qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura.

Il QNQ costituisce una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo stesso e il Quadro europeo delle qualifiche.

<b>LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA</b>	
<b>QNQ Livello 3</b>	
Conoscenze	<i>Gamma di conoscenze, prevalentemente concrete, con elementi concettuali finalizzati a creare collegamenti logici. Capacità interpretativa.</i>
Abilità	<i>Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, materiali e strumenti per raggiungere i risultati previsti, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che facilitano l'adattamento nelle situazioni mutevoli.</i>  <b>Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e ORIENTAMENTO AL RISULTATO</b>
Autonomia e Responsabilità	<i>Raggiungere i risultati previsti assicurandone la conformità e individuando le modalità di realizzazione più adeguate, in un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato.</i>

OPERARE IN SICUREZZA E NEL RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, IDENTIFICANDO E PREVENENDO SITUAZIONI DI RISCHIO PER SÉ, PER ALTRI E PER L'AMBIENTE

<b>Conoscenze</b>	<b>Abilità</b>
D.Lgs. 81/2008	Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità
Dispositivi di protezione individuale e collettiva	Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di appartenenza
Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio	Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità
Normativa ambientale e fattori di inquinamento	Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
Nozioni di primo soccorso	
Segnali di divieto e prescrizioni correlate	

OPERARE SECONDO I CRITERI DI QUALITÀ STABILITI DAL PROTOCOLLO AZIENDALE, RICONOSCENDO E INTERPRETANDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE/UTENTE INTERNO/ESTERNO ALLA STRUTTURA/FUNZIONE ORGANIZZATIVA

<b>Conoscenze</b>	<b>Abilità</b>
Direttive e normative sulla qualità di settore	Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità
Principi ed elementi di base di un sistema qualità	Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di appartenenza
Procedure attinenti al sistema qualità	Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità
Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti	Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
Strumenti informativi di implementazione del sistema qualità	